



Direzione Regionale delle Marche

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali*

REGOLE DI COMPORTAMENTO

AI SENSI DELL'Art.26 c.3 DLgs81/2008.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE- EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2,
PER LE SEDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE MARCHE**

PREMESSA

Il presente documento è emanato ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal D.lgs. 106/2009, al fine di creare le necessarie premesse per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano dati in affidamento lavori, servizi e forniture ad imprese all'interno delle strutture dell'Agenzia delle Entrate.

Tale normativa prevede:

- la cooperazione, al fine attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti da lavorazioni oggetto del presente appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

Nella fattispecie, poiché l'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede che nel caso di lavori/servizi inferiori a cinque uomini giorno (in assenza di rischi particolari) il DUVRI può essere omesso, l'elaborazione del presente documento è finalizzata a fornire indicazioni di massima alla Ditta incaricata e agli uffici dell'Agenzia per la corretta esecuzione del servizio appaltato.

È facoltà di ogni Datore di Lavoro dell'Agenzia adottare ulteriori provvedimenti rispetto al presente documento e/o elaborare un proprio DUVRI in fase di esecuzione del servizio qualora si ritenga necessario.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto indicato dalle norme e normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- *D.P.R. n°302 del 1956, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali;*
- *D.Lgs. n°475 del 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale;*
- *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento per la sicurezza degli impianti*
- *legge n°55 del 1990 - Modifica e disciplina appalti e subappalti, per la parte ancora in vigore;*

- *D.Lgs. n°276 del 2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n°30 del 2003;*
- *D.lgs n°50 del 2016 - Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *D.lgs n°223 del 2006 (Decreto Bersani) convertito in legge n°248 del 2006;*
- *prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro;*
- *prescrizioni delle ASL;*
- *regolamento di igiene e norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI-CIG, ISPESL, VV.F., ENEL ecc.;*

Il comportamento da tenersi nell'attività di sanificazione può prevedere due differenti scenari operativi che determinano due diverse modalità di adottare misure di sicurezza.

Scenario 1: sanificazione dell'intero immobile dell'Agenzia delle Entrate.

In questo caso non vi sono assolutamente rischi di interferenza in quanto non vi sono contatti tra le diverse attività.

L'impresa riceverà all'ingresso dell'immobile le chiavi di accesso.

Si farà riconoscere tramite apposito tesserino in dotazione al proprio personale, entrerà nell'immobile e procederà alla sanificazione.

Tale sanificazione dovrà avvenire con la garanzia della massima tutela del personale che opera e su cui l'Agenzia non risponde in nessun caso.

Dovrà avere le dotazioni di protezione nonché le dotazioni sanitarie a tutela di eventuali infortuni del proprio personale.

In caso di rischio incendio nello svolgimento delle operazioni si attiverà come da norme comportamentali presenti nella struttura, evitando di utilizzare ascensori, mettendo in sicurezza prodotti infiammabili dalla sede.

La Ditta dovrà fare riferimento ai numeri che troverà esposti lungo i corridoi, e se del caso, dovrà avvisare anche le forze pubbliche.

La Ditta dovrà altresì, al fine di evitare di innescare inutili allarmi, proteggere da attivazione i rilevatori di fumo presenti negli ambienti che di volta in volta saranno sanificati o chiedere, se possibile, di farne sospendere il funzionamento per il tempo strettamente necessario a che i vapori o i fumi prodotti dalla sanificazione non interferiscano con tali impianti.

Il servizio dovrà essere eseguito in piena assenza di dipendenti dell'Agenzia.

Completato il servizio, la Ditta incaricata dovrà provvedere a far togliere ai propri lavoratori i DPI utilizzati e a questo punto sarà possibile fare accedere i funzionari dell'Agenzia.

Scenario 2: sanificazione di porzione dell'immobile dell'Agenzia delle Entrate

In questo caso la ditta, accedendo nello stabile, dovrà identificarsi come sopra riportato e sarà accompagnata nell'area da sanificare.

Per arrivare a tale area il comportamento dovrà essere di estrema attenzione, cercando di non interferire con i lavoratori incontrati lungo il percorso.

Una volta arrivati nell'area (che sarà vuota di dipendenti dell'Agenzia) i comportamenti di

tutele proprie rimarranno come quelli sopra riportati.

Le differenze di comportamento si avranno in caso di emergenza dove l'operatore della ditta comunicherà con i dipendenti presenti.

In tal caso l'esodo non sarà esclusivo ma dell'intera popolazione presente nello stabile.

Quindi sarà possibile utilizzare i pulsanti di allarme e si avrà premura di consultare i numeri telefonici presenti nelle tabelle poste lungo i corridoi.

Il personale dell'Agenzia, seppur allertato, non potrà mai accedere all'interno dell'area che l'impresa sta sanificando, pertanto il personale dell'impresa dovrà farsi parte attiva affinché ciò avvenga.

I lavoratori della ditta incaricata dovranno porre in sicurezza il materiale che hanno per la sanificazione per eventuali rischi incendi e dovranno seguire, le indicazioni che riceveranno da parte degli addetti dell'Agenzia.

Dovranno inoltre aver cura che gli spazi da sanificare siano isolati ed inibiti all'accesso da parte dei presenti all'interno dell'immobile.

Al termine dell'emergenza la ditta incaricata riprenderà l'attività di sanificazione appena possibile.

L'attività in essere, non essendoci interferenze tra datori di lavoro, non determina nessun costo aggiuntivo.

IL RUP
Remo Checola
Firmato digitalmente